



QUARTO
PIANO DEGLI INTERVENTI

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni e adeguamento ai pareri
con estratti cartografici e normativi

Aprile 2022

Cod. comm.	Nome file	Rev	Data	Estensori	Ver	App
SSS_05_PI	SSS_05_OP_RelazioneDedoss_R01.doc	O1	01.04.2022	EM - FL	FL	FL
Progetto						
Quarto Piano degli Interventi, Comune di Sossano						

Indice

1. Deduzioni alle Osservazioni	3
1.1 Deduzioni alle osservazioni (sintesi e parere)	4
1.2 Aggiornamento del dimensionamento e del consumo di suolo.....	14
2. Adeguamento ai Pareri.....	14
2.1 Adeguamento ai pareri sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica	14
2.2 Adeguamento ai pareri VAS e VINCA.....	20

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI**1. Deduzioni alle Osservazioni**

Il Comune di Sossano ha adottato il Quarto Piano degli interventi con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 6 agosto 2021.

Durante il periodo di osservazioni sono pervenute all'Amministrazione Comunale **n. 2 osservazioni, n. 1 osservazioni sono pervenute oltre il termine.**

Inoltre, sono pervenuti i pareri del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e Consorzio Bonifica Adige Euganeo allo studio di Valutazione di compatibilità Idraulica a firma del geologo Rimsky Valvassori, di cui nel paragrafo in calce si riportano le prescrizioni indicate:

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: (pratica RC1 2021/058) parere prot. n. 8590 del 24.08.2021;
- Consorzio Bonifica Adige Euganeo: parere prot. n. 8941 del 26.08.2021;
- Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n.P45/2021int) prot. n. 365634 del 17.08.2021 – Presa d'Atto sull'asseverazione idraulica e prot. n. 0493874 del 27.10.2021.

E' stato acquisito il parere Commissione VAS relativo alla Verifica di Assoggettabilità a VAS:

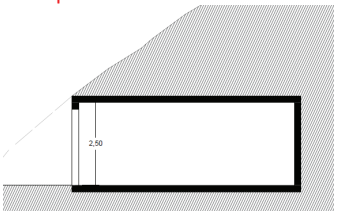
- parere Commissione VAS n. 33 del 15 febbraio 2022 (comprensivo della Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 31/2022)

Di seguito si restituiscono gli estremi delle osservazioni, l'oggetto della richiesta, il parere sull'osservazione con allegata motivazione.

Gli elaborati del Piano degli Interventi verranno conseguentemente modificati in seguito alla votazione del Consiglio Comunale.

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

1.1 Deduzioni alle osservazioni (sintesi e parere)

Numero	Prot. n.	Data	Nome	Sintesi Osservazione	Motivazione parere	Parere	Elaborati modificati
1	9521	23.08.2021	Stellin Moreno	Con riferimento all'istanza prot. 11750 del 30.12.2020 dichiara di trovare difficoltà di natura economica per quanto riguarda il reperimento dei crediti edilizi necessari alla realizzazione di un'autorimessa interrata, pertanto chiede di valutare una soluzione alternativa al reperimento dei sopraindicati crediti edilizi.	Appurata la necessità di contemperare la tutela e l'aspetto esterno del fabbricato con le esigenze di dotare gli alloggi di autorimessa si ritiene possibile l'ampliamento della porzione residenziale, nel limite del massimo volume ammissibile per gli edifici in zona agricola, mediante costruzione in corpo staccato di una autorimessa interrata, così come previsto dall'art. 31 delle NTO, purchè nel rispetto dello schema allegato e secondo i parametri determinati. Fermo restante il limite massimo di 800 mc totali per la porzione residenziale (previo pagamento del contributo perequativo in quanto indicazione puntuale di PI), il volume in ampliamento dell'autorimessa avrà dimensioni massime di 90 mc e sarà ubicato come da schema allegato e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato A alle NTO. ALL A - Prescrizioni edificio n. 12 <i>Previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di 90 mc (nel limite del volume ammissibile per la zona agricola ai sensi dell'art. 44 della LR 11/04) per la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:</i> • <i>corpo staccato (unico), adibita ad autorimessa;</i> • <i>interamente collocata entro una distanza di m 25 dall'edificio;</i> • <i>volume massimo 90 mc;</i> • <i>altezza interna utile massima 2,5 m;</i> • <i>deve essere ripristinata la copertura naturale;</i> • <i>il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso.</i> Esemplificazione volume interrato: 	Accoglimento nei termini indicati	Tavola zonizzazione NTO Allegato A – ed. 12 NTO art. 31

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					 Si provvede inoltre allo stralcio del punto “Ambito n. 7” del comma 6.1 art. 30 delle NTO e del rispettivo ambito rappresentato nelle tavole di piano: — Ambito n. 7, via Monte della Croce — mc 100 Con riferimento alla realizzazione di costruzione accessorie in corpo staccato prevista dall’art. 31 delle NTO, pare opportuno modificare la normativa vigente ponendo maggiori limitazioni nelle zone agricole di tutela (zto Ep). L’art. 31 viene pertanto riscritto nel seguente modo Art. 31 SUDDIVISIONE DELLA ZONA AGRICOLA 1. <i>Gli interventi ammessi nella zona agricola sono disciplinati dalla L.R. 23/04/2004 n. 11, Titolo V “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo” e s.m.i. e relativi atti di indirizzo, nei limiti delle norme del PAT e del PI anche in relazione alla tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici e ambientali indicati.</i> 2. <i>Il PI ha suddiviso il territorio agricolo in base alle specifiche caratteristiche ambientali e produttive, nelle seguenti zone e sottozone:</i> <u>2.1 EP: zona agricola di notevole importanza ambientale e paesaggistica:</u> <i>comprende il territorio agricolo collinare e le porzioni di pianura caratterizzate dagli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.</i> <i>Fatte salve eventuali indicazioni puntuali del PI relative a specifici</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					<i>ambiti, non sono consentite nuove edificazioni isolate.</i> <i>Per gli edifici residenziali esistenti in tali zone, nel limite del volume ammissibile</i> <i>Per gli edifici esistenti gli ampliamenti ammissibili nei limiti della LR 11/2004 art. 44 comma 5, sono eseguiti utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica esistente e contigua ai sensi dell'art. 46 delle NT del PAT, nonchè:</i> <i>• in conformità alle indicazioni puntuali del PI; per gli edifici di valore storico monumentale (di cui all'elenco dell'Allegato A alle NTO) le eventuali integrazioni volumetriche sono ammissibili purchè puntualmente indicate dal P.I. nel medesimo Allegato A o da un P.U.A. esteso all'intero ambito di pertinenza ai sensi dell'art. 22 del PAT;</i> <i>• previa Deliberazione di Giunta Comunale, per gli edifici unifamiliari l'ampliamento consentito può avvenire con la realizzazione di una singola costruzione in corpo staccato (unico), adibita esclusivamente ad accessori residenziali (es. forno, legnaia, etc...), interamente collocata nell'area pertinenziale dell'edificio principale e comunque entro una distanza di m 25 dallo stesso, nel rispetto delle tipologie edilizie rurali originarie richiamate nel titolo 2 del PQAMA, con altezza limitata ad un piano fuori terra o interrato, copertura ad una o due falde inclinate e nel rispetto delle seguenti condizioni:</i> <i>○ volume massimo di mc 90 e nel limite del massimo volume ammissibile. Tale volume non potrà essere ulteriormente ampliato ai sensi della LR 14/2019 né trasformato in unità residenziale autonoma;</i> <i>○ nel caso in cui il corpo staccato di cui sopra presenti una porzione porticata, questa non dovrà avere superficie coperta superiore della rimanente parte del manufatto;</i> <i>○ la localizzazione del volume accessorio non può interessare la rete ecologica locale indicata negli elabori del PI.</i> <i>Per le strutture agricolo-produttive, gli eventuali ampliamenti consentiti dalla legge regionale vigente sono ammessi nel limite del 20% della superficie coperta esistente e nel caso di allevamenti questi non potranno superare il 10% del peso vivo per ciclo della classe 1 dell'atto di indirizzo di cui all' art. 50 lettera d) – "Edificabilità zone agricole".</i>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					<i>E' comunque esclusa la nuova edificazione su porzioni di terreno con pendenza maggiore al 30%, e che non siano già servite da viabilità di accesso.</i> <i>Non sono consentiti nuovi allevamenti zootecnici intensivi: per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda e secondo l'atto di indirizzo di cui all' art. 50 lett d) L.R. 11/04 e s.m.i. Sugli allevamenti zootecnici intensivi esistenti in tali contesti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzati al miglioramento del loro inserimento nell'ambiente e/o all'adeguamento igienico sanitario, senza incremento dei capi allevati e della superficie lorda di pavimento.</i> <u>2.2 ER: zona agricola di riordino:</u> <i>comprende l'ambito agricolo di Colloredo individuato dal PAT come "ambito di riordino della zona agricola", in quanto area agricola importante, in cui sono presenti le principali aziende ad orientamento orto-floro-vivaistico, che presentano produzioni diversificate.</i> <i>In tale zona:</i> - <i>la nuova edificazione, fatta salva l'esigenza di garantire i distacchi dagli allevamenti previsti dalla vigente legislazione o da eventuali prescrizioni imposte dalle autorità competenti, deve avvenire nel raggio di 200 m dai fabbricati esistenti;</i> - <i>gli edifici per allevamenti zootecnico-intensivi potranno avere un rapporto massimo di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.</i> - <i>gli ampliamenti edilizi devono comporsi armonicamente con le preesistenze affinché l'edificio risultante, considerato nella sua globalità, appaia organicamente definito;</i> - <i>Per gli edifici esistenti gli ampliamenti ammissibili nei limiti della LR 11/2004 art. 44 comma 5, sono eseguiti utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica esistente e contigua ai sensi dell'art. 46 delle NT del PAT, nonchè:</i> • <i>in conformità alle indicazioni puntuali del PI; per gli edifici di valore storico monumentale (di cui all'elenco dell'Allegato A alle NTO) le eventuali integrazioni volumetriche sono ammissibili purchè puntualmente</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--

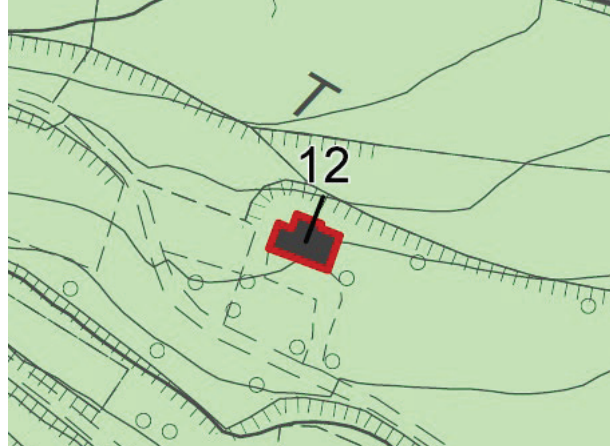
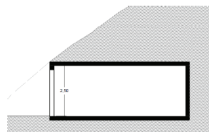
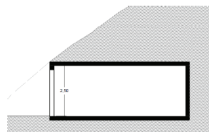
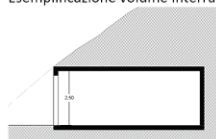
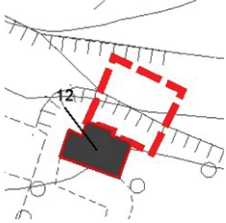
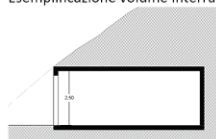
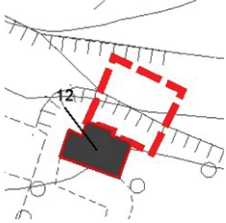
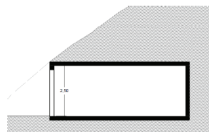
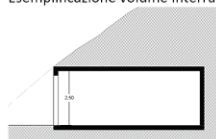
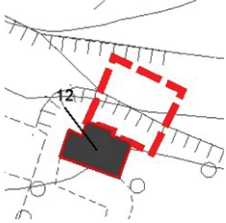
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					indicate dal P.I. nel medesimo Allegato A o da un P.U.A. esteso all'intero ambito di pertinenza ai sensi dell'art. 22 del PAT; • per gli edifici unifamiliari l'ampliamento consentito può avvenire con la realizzazione di una singola costruzione in corpo staccato (unico), adibita esclusivamente ad accessori residenziali (es. forno, legnaia, etc...), interamente collocata nell'area pertinenziale dell'edificio principale e comunque entro una distanza di m 25 dallo stesso, nel rispetto delle tipologie edilizie rurali originarie richiamate nel titolo 2 del PQAMA, con altezza limitata ad un piano fuori terra o interrato, copertura ad una o due falde inclinate e nel rispetto delle seguenti condizioni: ○ volume massimo di mc 90 e nel limite del massimo volume ammissibile. Tale volume non potrà essere ulteriormente ampliato ai sensi della LR 14/2019 né trasformato in unità residenziale autonoma; ○ nel caso in cui il corpo staccato di cui sopra presenti una porzione porticata, questa non dovrà avere superficie coperta superiore della rimanente parte del manufatto; ○ la localizzazione del volume accessorio non può interessare la rete ecologica locale indicata negli elabori del PI. - devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all'accesso dei fondi rustici; Valgono comunque le indicazioni contenute nel PAMOB approvato con DCR n. 31 del 09/07/2008, pubblicato sul BUR n. 66 del 12/08/2008 e specificamente le NTA di cui agli artt. 29 e 65. <u>2.3 E zona agricola di produzione:</u> comprende la zona agricola di pianura importante per la funzione agricola produttiva, anche in relazione dell'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Gli edifici per allevamenti zootecnico-intensivi potranno avere un		
--	--	--	--	--	---	--	--

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					<i>rapporto massimo di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.</i> <i>Per gli edifici esistenti gli ampliamenti ammissibili nei limiti della LR 11/2004 art. 44 comma 5, sono eseguiti utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica esistente e contigua ai sensi dell'art. 46 delle NT del PAT, nonchè:</i> <i>• in conformità alle indicazioni puntuali del PI; per gli edifici di valore storico monumentale (di cui all'elenco dell'Allegato A alle NTO) le eventuali integrazioni volumetriche sono ammissibili purchè puntualmente indicate dal P.I. nel medesimo Allegato A o da un P.U.A. esteso all'intero ambito di pertinenza ai sensi dell'art. 22 del PAT;</i> <i>• previa Deliberazione di Giunta Comunale, per gli edifici unifamiliari l'ampliamento consentito può avvenire con la realizzazione di una singola costruzione in corpo staccato (unico), adibita esclusivamente ad accessori residenziali (es. forno, legnaia, etc...), interamente collocata nell'area pertinenziale dell'edificio principale e comunque entro una distanza di m 25 dallo stesso, nel rispetto delle tipologie edilizie rurali originarie richiamate nel titolo 2 del PQAMA, con altezza limitata ad un piano fuori terra o interrato, copertura ad una o due falde inclinate e nel rispetto delle seguenti condizioni:</i> <i>○ volume massimo di mc 90 e nel limite del massimo volume ammissibile. Tale volume non potrà essere ulteriormente ampliato ai sensi della LR 14/2019 né trasformato in unità residenziale autonoma;</i> <i>○ nel caso in cui il corpo staccato di cui sopra presenti una porzione porticata, questa non dovrà avere superficie coperta superiore della rimanente parte del manufatto;</i> <i>○ la localizzazione del volume accessorio non può interessare la rete ecologica locale indicata negli elabori del PI.</i> La modifica non comporta variazioni al dimensionamento di piano e non comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017.		
--	--	--	--	--	--	--	--

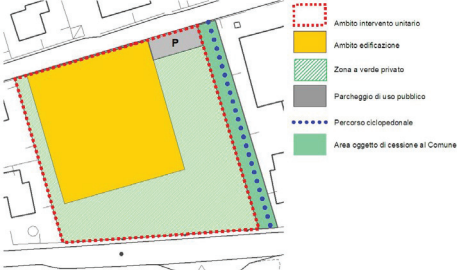
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

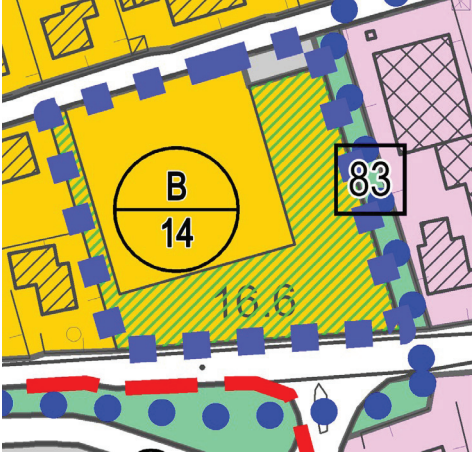
PI adottato – estratto tavola zonizzazione		Proposta controdeduzione – estratto tavola zonizzazione																			
																					
PI adottato – estratto Allegato A alle NTO		Proposta controdeduzione – estratto Allegato A alle NTO																			
<table><tr><th>n.</th><th>mappale n.</th><th>grado di tutela</th><th>categoria di intervento</th><th>Prescrizioni</th><th>annotazioni</th></tr><tr><td>12</td><td>1700</td><td>2</td><td>2</td><td> Ambito di atterraggio dei crediti edilizi n. 7: previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: • volume massimo 100 mc; • altezza interna utile massima 2,5 m; • deve essere ripristinata la copertura naturale; • il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso. </td><td></td></tr></table>	n.	mappale n.	grado di tutela	categoria di intervento	Prescrizioni	annotazioni	12	1700	2	2	Ambito di atterraggio dei crediti edilizi n. 7: previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: • volume massimo 100 mc; • altezza interna utile massima 2,5 m; • deve essere ripristinata la copertura naturale; • il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso.			<table><tr><td>12</td><td>1700</td><td>2</td><td>2</td><td> Previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di 90 mc (nel limite del volume ammissibile per la zona agricola ai sensi dell'art. 44 della LR 11/04) per la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: - corpo staccato (unico), adibita ad autorimessa - interamente collocata entro una distanza di m 25 dall'edificio - volume massimo 90 mc; - altezza interna utile massima 2,5 m; - deve essere ripristinata la copertura naturale; - il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso. Esemplificazione volume interrato: </td><td>  Ambito localizzazione dei volumi </td></tr></table>	12	1700	2	2	Previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di 90 mc (nel limite del volume ammissibile per la zona agricola ai sensi dell'art. 44 della LR 11/04) per la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: - corpo staccato (unico), adibita ad autorimessa - interamente collocata entro una distanza di m 25 dall'edificio - volume massimo 90 mc; - altezza interna utile massima 2,5 m; - deve essere ripristinata la copertura naturale; - il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso. Esemplificazione volume interrato: 	 Ambito localizzazione dei volumi 	
n.	mappale n.	grado di tutela	categoria di intervento	Prescrizioni	annotazioni																
12	1700	2	2	Ambito di atterraggio dei crediti edilizi n. 7: previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: • volume massimo 100 mc; • altezza interna utile massima 2,5 m; • deve essere ripristinata la copertura naturale; • il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso.																	
12	1700	2	2	Previo accordo con il Comune per l'adeguamento della viabilità, è ammessa la realizzazione di 90 mc (nel limite del volume ammissibile per la zona agricola ai sensi dell'art. 44 della LR 11/04) per la realizzazione di un'autorimessa interrata secondo lo schema allegato e nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: - corpo staccato (unico), adibita ad autorimessa - interamente collocata entro una distanza di m 25 dall'edificio - volume massimo 90 mc; - altezza interna utile massima 2,5 m; - deve essere ripristinata la copertura naturale; - il solo fronte visibile sarà quello dell'accesso. Esemplificazione volume interrato: 	 Ambito localizzazione dei volumi 																

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

Numero	Prot. n.	Data	Nome	Sintesi Osservazione	Motivazione parere	Parere	Elaborati modificati
2	11492	5.10.2021	Corradin Claudio Corradin Andrea	Con riferimento all'area parzialmente edificabile nel mappale 190 F. 7, chiedono lo spostamento dell'area edificabile sul lato nord, lungo via Galileo Galilei in modo da ottenere l'accesso diretto alla proprietà privata da quest'ultima via	<i>Si ritiene possibile una ricomposizione delle zone territoriali omogenee con traslazione dell'area residenziale verso via Galilei, a parità di superficie, anche in considerazione dell'importanza che riveste il collegamento ciclopeditonale di progetto tra il centro e l'itinerario ciclopeditonale della Treviso-Ostia. Gli interventi dovranno pertanto essere subordinati ad un progetto unitario da attuarsi mediante permesso di costruire convenzionato e che preveda la cessione gratuita delle aree a standard F3 da destinare alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale come da comunicazione prot. 2894 del 24.03.2022.</i> <i>L'art. 21 delle NTO del PI è integrato con la seguente indicazione puntuale:</i> <i>B/14 - All'interno dell'ambito individuato dal PI gli interventi sono subordinati a Permesso di costruire convenzionato che preveda:</i> <i>- la progettazione unitaria come da schema ove l'ambito di edificazione è vincolante;</i> <i>- la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, per una superficie di minima 180 mq, da localizzarsi preferibilmente ove indicato e comunque entro l'ambito di intervento unitario con accesso su via G. Galilei;</i> <i>- la preliminare cessione gratuita della superficie indicata dell'area adiacente al perimetro di intervento unitario e destinata alla realizzazione di un percorso ciclopeditonale di larghezza utile di 7,5 m, da via Galileo Galilei a via Seccalegno, come definito nella comunicazione del soggetto attuatore al Comune, prot. 2894 del 24.03.2022.</i>	Accoglimento nei termini indicati	Tavola zonizzazione NTO art. 21

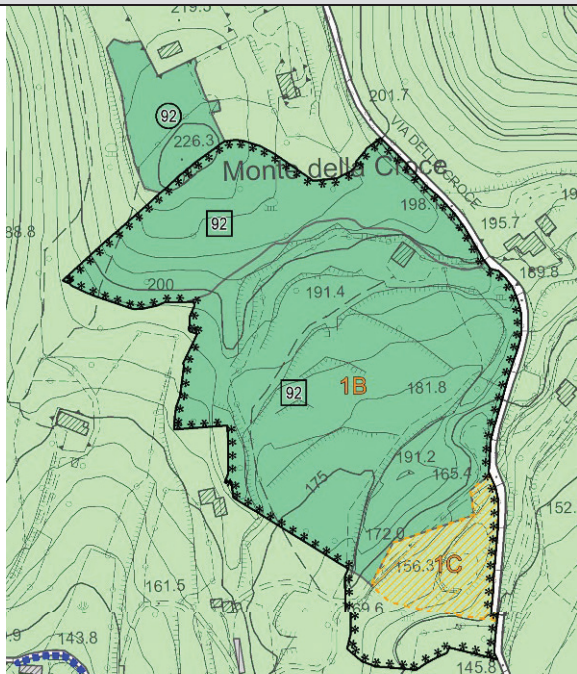
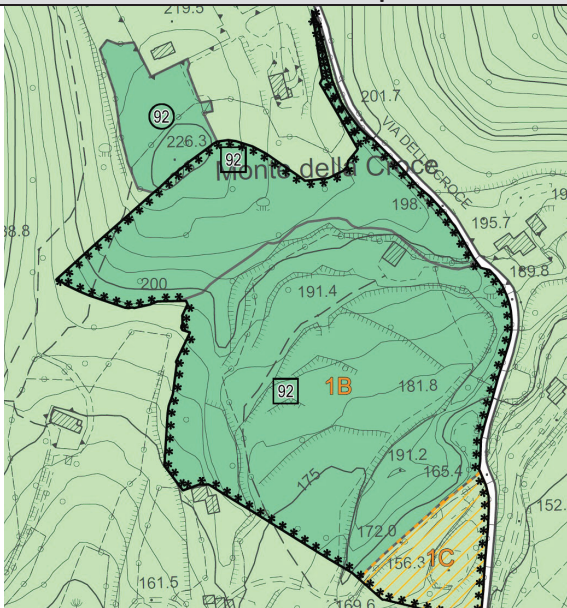
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

					 Ambito intervento unitario Ambito edificazione Zona a verde privato Parcheggio di uso pubblico Percorso ciclopeditone Area oggetto di cessione al Comune La modifica non comporta variazioni al dimensionamento di piano e non comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017.		
--	--	--	--	--	---	--	--

PI adottato – estratto tavola zonizzazione	Proposta controdeduzione – estratto tavola zonizzazione
	

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

Numero	Prot. n.	Data	Nome	Sintesi Osservazione	Motivazione parere	Parere	Elaborati modificati
3	11708	11.10.2021	UTC	Atteso che il PdR Monte Croce è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/05/2021 in forza dell'art. 29 del Terzo PI, vigente, ai fini di un riordino procedimentale si propone di escludere il punto 3.21 della Relazione programmatica dai contenuti del Quarto Piano degli Interventi.	Si concorda con l'osservazione e si provvede allo stralcio del punto 3.21 del quarto PI confermando la normativa vigente per quanto riguarda l'ambito di Monte Croce (ambito di degrado assoggettato a Piano di Recupero). Si conferma lo stralcio della previgente scheda ENF n. 1 (edificio non funzionale alla conduzione del fondo).	Accoglimento nei termini indicati	NT0 Art. 29 lettera a) art. 30 comma 6.1 Tavola zonizzazione

Estratto tavola zonizzazione PI adottato	Proposta controdeduzione
	

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI**1.2 Aggiornamento del dimensionamento e del consumo di suolo**

Alla luce delle modifiche apportate al Quarto Piano degli Interventi a seguito del recepimento delle osservazioni sopra richiamate il dimensionamento residenziale, produttivo/commerciale risulta invariato. Risulta invariato anche il Consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017.

2. Adeguamento ai Pareri**2.1 Adeguamento ai pareri sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica**

In merito alla valutazione di compatibilità idraulica (per gli interventi con impermeabilizzazione superiore a 1.000 mq) e asseverazione idraulica, redatte dal geologo Rimsky Vlavassori ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009, si provvede a recepire i pareri pervenuti, integrando l'art. 38 delle NTO (in modo da allineare le prescrizioni con quanto già contenuto nelle norme vigenti) e inserendo le puntuali indicazioni degli Enti negli articoli 21 e 23 delle NTO, come di seguito evidenziato.

→ Art. 38 COMPATIBILITA' IDRAULICA

1. Si intendono integralmente recepiti gli indirizzi e i criteri per gli interventi di compatibilità idraulica di cui all'art. 50 delle NT del PAT che ha recepito le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri del:

- *Consorzio di Bonifica Riviera Berica prot. nr. 9.002 del 03/11/2008;*
- *Consorzio di Bonifica Euganeo prot.n. 3.703 del 25/11/2008;*
- *Genio Civile prot. nr. 655.055 del 09/12/2008.*

2. Si intendono altresì integralmente recepiti gli indirizzi e i criteri per gli interventi di compatibilità idraulica previsti dal PI, contenuti nei seguenti pareri:

- *Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. nr. 11214 del 4 agosto 2014;*
- *Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prot. 8556/31.1.1 del 2 ottobre 2014;*
- *Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza, prot. 430180 del 14 ottobre 2014.*

3. Si intendono altresì integralmente recepiti gli indirizzi e i criteri per gli interventi di compatibilità idraulica previsti dalla variante n. 1 al PI, contenuti nei seguenti pareri:

- *Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. nr. 11278 del 6 settembre 2017;*
- *Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 7778 del 20 giugno 2017;*
- *Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa – Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, prot. 393035 del 20 settembre 2017.*

4. Si intendono altresì integralmente recepiti gli indirizzi e i criteri per gli interventi di compatibilità idraulica previsti per il Terzo PI, contenuti nei seguenti pareri:

- *Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 12340 del 11.11.2019;*
- *Consorzio Bonifica Adige Euganeo: parere prot. n 11994 del 07.10.2019;*
- *Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza (pratica Genio Civile n. P55/2019int) prot. n. 502407 del 21.11.2019.*

5. Si intendono altresì integralmente recepiti gli indirizzi e i criteri per gli interventi di compatibilità idraulica previsti per il Quarto PI, contenuti nei seguenti pareri:

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

- *Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 8590 del 24.08.2021.;*
- *Consorzio Bonifica Adige Euganeo: parere prot. n. 8941 del 26.08.2021;*
- *Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza (pratica Genio Civile n. P45/2021int) prot. n. 0493874 del 27.10.2021 e prot. n. 365634 del 17.08.2021 – Presa d'atto asseverazione idraulica.*

-

Prescrizioni Genio Civile Vicenza, prot. 393035 del 20 settembre 2017, prot. n. 502407 del 21.11.2019 e prot. 0493874 del 27.10.2021:

- *Il PI comunale dovrà sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 2948/2009, a tutte le norme di settore (PAI, ecc) ed alle eventuali modifiche che ne seguiranno;*
- *Dovranno mantenersi rispettate tutte le condizioni già evidenziate con parere espresso per il PAT, eccetto quanto affinato con il parere Genio Civile Vicenza, prot. 393035 del 20 settembre 2017, prot. n. 502407 del 21.11.2019 e prot. n. 0493874 del 27.10.2021;*
- *Ai sensi del capitolo 7, quarto capoverso dell'Allegato A della DGRV n. 2948/2009 eventuali pareri su interventi puntuali aventi carattere definitivo o esecutivo saranno espressi solo dall'Ente gestore del corpo idrico recettore dei maggiori apporti d'acqua, mentre all'altro sarà sufficiente una comunicazione dei dati idraulici essenziali con l'individuazione corografica del recettore più prossimo per un'eventuale presa d'atto;*
- *Per gli interventi con trasformazione del territorio inferiore a 0,1 ettari sarà sufficiente l'adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili;*
- *Per le acque definite pubbliche (vedasi anche l'art. 822 del Codice Civile) in particolare per i corsi 'acqua, anche difetti di argini o tombinati è fatto divieto di realizzare o autorizzare fabbricati entro la fascia di rispetto dei 10 metri dall'unghia arginale esterna o dal ciglio superiore delle sponde;*
- *Nel caso si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o latri ingombri dovrà incrementarsi l'area destinata agli invasi di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;*
- *Le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria;*
- *Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilità l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo*
- *Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunatamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge*
- *Prima di ogni studio per la mitigazione per filtrazione nei terreni con carattere esclusivo dovranno effettuarsi attente indagini geologiche e determinarsi i valori effettivi delle permeabilità k dei terreni;*
- *Nei casi in cui è prevista una mitigazione con l'accumulo delle acque affluenti, che dovrà essere sempre presente, con uno scarico a lento rilascio al suolo, si evidenzia l'importanza del rispetto dei diritti di terzi, in particolare di coloro che si trovano più a valle e del mantenimento dell'integrità della morfologia su cui avverrà lo scorrimento*
- *Nel caso si intendano realizzare sistemi di accumulo e utilizzo delle acque invase o di trattamento, per i medesimi dovranno prevedersi delle linee guida separate e non interferenti con quelle adibite alla mitigazione idraulica; in ogni caso i relativi volumi non potranno essere utilizzati nel calcolo dei volumi da destinare a laminazione*

Prescrizioni Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, prot. 7778 del 20 giugno 2017, prot. 11994 del 7 ottobre 2019 e prot. 8941 del 26 agosto 2021:

[...]

Prescrizioni Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. 12340 del 11.11.2019 e prot. 8590 del 24.10.2021:

- *per tutti gli interventi prossimi alle aree di attenzione per la pericolosità idraulica e geologica, si riserva, nella fase successiva al PI, di effettuare ulteriori valutazioni, nonché l'analisi ed il riesame completo dello studio idraulico;*

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

- le aree depresse (adibite ad invaso) temporaneamente sommergibili, dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione, devono dotarsi di manufatto di scarico (verso il ricettore finale). Esse dovranno essere provviste di vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno. L'area medesima dovrà rispettare una naturalità ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell'invaso medesimo; il fondo della vasca deve avere una pendenza minima pari allo 0,1% verso lo sbocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento dell'area, del vano e delle tubazioni. La quota di fondo dell'invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare la portata accumulata alla fine dell'evento piovoso; è sempre preferibile con lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo) senza l'ausilio di pompaggio; le scarpate in terra dovranno essere di pendenza 3:1; il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previsto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste non compete al Consorzio di Bonifica;
- per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto; inoltre, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe alle zone di intervento non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del pare prot. n. 11030 del 14.10.2019 qualora non vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi;
- si vieta lo scarico in bacino di invaso e il successivo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia; per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati (esclusivamente per le acque meteoriche) dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico da inviare all'Ufficio Concessioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti. *Le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia (art. 39 del Piano di tutela delle acque, art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"); pertanto, nel caso si intendano realizzare sistemi di accumulo e utilizzo delle acque invasate o di trattamento, per i medesimi dovranno prevedersi delle linee separate e non interferenti con quelle adibite alla mitigazione idraulica;*
- per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati (esclusivamente per le acque meteoriche), dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti; nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:
 - a. criticità idraulica propria dell'area;
 - b. capacità di portata del reticolo idraulico;
 - c. presenza di manufatti idraulici particolari;
 - d. tipologia del terreno;
 - e. livello di falda in fase umida;
 - f. morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), eccqualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica (con la compilazione dell'apposito modulo da inviare all'ufficio concessioni) congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
- nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena;
- *A fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall'utilizzo di meccanismi di filtrazione facilitata, lo scrivente, nel rispetto delle direttive regionali², per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale soluzione, precisa che:*
 - a. *per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;*
 - b. *il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:*
 - i. *permeabilità:*

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

- ii. *posizione della falda nella stagione umida:*
 - iii. *acclività del terreno*
 - iv. *presenza di potenziali piani di slittamento:*
- c. *qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche*
- *ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;*
- *il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe alle zone di intervento non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente Piano;*
- *le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate ai sensi dell'Art. 39 del Piano Tutela delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avrà uno spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti (2) 200 alloggiare sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie*
- *stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi di manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici, nella fattispecie lo scolo Refosso, non potranno essere eseguiti lavori, fabbricati o collocate essenze arbustive per una distanza di 10 m dal ciglio del canale; per eventuali deroghe al Consorzio dovrà pervenire domanda di "autorizzazione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ~~e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R. D. 523/1904, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Consorzio (Ufficio Concessioni).~~*
- **Relativamente agli interventi previsti dal quarto Piano degli Interventi:**
 - *gli interventi dovranno essere nuovamente studiati e analizzati in fase successiva e, in ogni caso, prima dell'emissione del permesso a costruire, in modo approfondito in relazione alla stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornati coerentemente con quanto delineato dal parere del Consorzio prot. 8590 del 24.10.2021; in seguito a tale verifica di ottemperanza alle prescrizioni la pratica potrà essere archiviata;*
 - *vista la condizione di fragilità idrogeologica territoriale, dovranno essere apportare tutte le precauzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto idrogeologico come l'adozione di piani di imposta rialzati, laddove non si rechi danno alle aree limitrofe : sempre a tal proposito si sconsiglia, nei casi specifici, la costruzione di seminterrati e interrati.*

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI→ **Art. 26 - ZONA “D3.1 E D3.2 – COMMERCIALE DIREZIONAZLE DI COMPLETAMENTO O DI ESPANSIONE”**

Le prescrizioni puntuali per la zona D3 n. 1 sono integrate nel seguente modo:

D3.1 n. 1 *La porzione della zona D3 n. 1 indicata nelle tavole di piano è priva di capacità edificatoria ed è riservata ad area pertinenziale del complesso commerciale-direzionale esistente.*

Prescrizioni Genio Civile (pratica Genio Civile n.P45/2021int, prot. n. 0493874 del 27.10.2021): andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.6 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.

Prescrizioni Parere Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (prot. 8941 del 26.8.2021): per l’intervento dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati esecutivi dei singoli progetti e tutta la documentazione completa necessaria per la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa agli stessi.

→ **Art. 30 COMMA 6 “AMBITI DI ATTERAGGIO DEI CREDITI EDILIZI”**

Le prescrizioni puntuali gli ambiti di atterraggio n. 5 e n. 6 sono integrate nel seguente modo:

6.1 Negli ambiti agricoli indicati nelle planimetrie di Piano gli interventi di nuova costruzione residenziale nel rispetto della tipologia insediativa prevista per la zona agricola, derivano unicamente dal trasferimento di eventuali crediti edilizi riconosciuti dal PI, e annotati nell’apposito registro, generati da operazioni riqualificazione ambientale e riordino della zona agricola secondo le linee guida indicate dal PAT. La massima volumetria trasferibile in ciascun ambito risulta la seguente:

- *ambito n. 1C “comparto C ambito di ripristino ambientale Monte Croce”* di cui all’art. 29: 1.000 mc
- *ambito 1B “comparto B ambito di ripristino ambientale Monte Croce”* di cui all’art. 29: 1.395 mc
- *ambito n. 2, località via Costa:* 1.085 mc
- *ambito n. 3, località via Costa:* 683 mc
- *ambito n. 4, località via Costa:* 500 mc
- *ambito n. 5, via San Teobaldo* 700 mc

Prescrizioni Genio Civile¹: andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.11 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Venet²a: vista la scarsa profondità di falda (0-2 m dal p.c.) si sconsiglia tale costruzione. A tal proposito, il Consorzio rimane in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità presente e futura nei riguardi di danni a terzi e all’opera demaniale nonché alle proprietà private interessate, assumendo alla Ditta ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente ad eventuali danni derivanti da dissesti, esondazioni, allagamenti e/o infiltrazioni (anche di eventuali strutture sotterranee), conseguenti ad eventi piovosi di qualsiasi entità recapitati nella zona e nei corsi d’acqua interessati dalle opere oggetto della presente

- *ambito n. 6, via Anesolo* 430 mc

¹ Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n.P45/2021int) prot. n. 0493874 del 27.10.2021

² Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 8590 del 24.08.2021

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

Prescrizioni puntuali per l'ambito n. 6: il volume derivante dal credito edilizio potrà essere realizzato in aderenza all'edificio già autorizzato e avere altezza massima non superiore a quella degli edifici già autorizzati, non potrà configurarsi come corpo edilizio separato

Prescrizioni Genio Civile³: andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.12 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Gli interventi previsti sono subordinati alla valutazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le alternative e le eventuali azioni di mitigazione proposte. Tale valutazione dovrà essere trasmessa al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto per conoscenza.

³ Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n.P45/2021int) prot. n. 0493874 del 27.10.2021

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI**2.2 Adeguamento ai pareri VAS e VINCA**

Il Quarto Piano degli Interventi è stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS sulla quale la Commissione VAS ha espresso il “parere di non assoggettare a procedura V.A.S. in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente” (parere n. 33 del 15.02.2022) e ha dettato le prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione.

In recepimento del **punto 5** del parere VAS n. 33 del 15.02.2022 si provvede a riformulare l’art. 35 comma 3.1. Con l’occasione si provvede, inoltre, a richiamare i precedenti Studi di Valutazione di Incidenza e la tavola 7.2 introdotta nella fase di approvazione della variante n. 1, precisando l’obbligo di puntuali verifiche e aggiornamenti in sede di attuazione degli interventi).

→ Art. 35 COMMA 3.1 Sito di interesse comunitario (S.I.C.) direttiva 92/43/cee e d.g.r. n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 06/08/2004

1. Il PI individua la porzione del territorio del comune di Sossano che è interessato dal S.I.C. dei Colli Berici (IT3220037), all’interno del quale gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono assoggettati alle prescrizioni indicate nella Valutazione di Incidenza Ambientale degli effetti del P.A.T. sul S.I.C. Relativamente alla realizzazione di infrastrutture o opere edili, deve essere garantito un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, prevedendo misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale.

2. Obbligo di redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi individuati dalla DGRV n. 2299/2014 e dal P.T.C.P.: la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

3. In considerazione della particolare fragilità dell’ambito, non concorre alla capacità edificatoria prevista dalla disciplina di zona, la realizzazione di volumi pertinenziali fuori terra da destinarsi ad autorimessa o ripostiglio, fino al 30% del volume dell’edificio principale a condizione non sia prevista la realizzazione di alcun volume interrato.

4. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde al fine di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive. Dovrà essere assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese e secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua.

5. Sono parte integrante delle presenti norme le indicazioni prescrittive contenute nella relazione di valutazione d’incidenza allegata al PAT a firma dei tecnici De Marchi e Zecchinato da pag. 77 e seguenti, lo studio di Valutazione di Incidenza della Variante n. 1 al PI a firma dei tecnici Klaudatos e Grendele. Si richiama il divieto di realizzazione di manufatti in corrispondenza degli habitat tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rappresenti nella cartografia Regionale (DGR n. 1083 del 24.06.2014) così come previsto dall’art. 5 comma 9 del DPR 357/1997. (cfr Tavola 7.2: **l’indicazione cartografica ha valore ricognitivo della cartografia approvata con DGR 1084/2014, rimandando all’esatta individuazione operata nei provvedimenti originari ed eventuali successive modifiche o integrazioni, e a puntuale verifica da effettuare in sede di progettazione**)

6. **Per gli interventi previsti con la Variante n. 1 al PI:** sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive:

- di vietare lo svolgimento o l’attuazione di attività diverse da quelle caratterizzate rispetto all’elenco dei fattori di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e analizzati nello studio di incidenza in oggetto;
- di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

- o di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

→ Art. 35 COMMA 6 “Valutazione di Incidenza Ambientale”

~~Per il Terzo Piano degli Interventi (approvato con DCC n. 63 del 23.12.2019), in recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale (parere Commissioni VAS n. 190 del 12.11.2019):~~

- ~~- è ammessa l'attuazione degli interventi previsti nel Terzo PI qualora:~~

~~6.1 L'attuazione degli interventi del P.I. è ammessa qualora:~~

- A. non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (Allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2007 e alla L.E. 4/2015

~~6.2 Sono recepite le prescrizioni previste nei pareri:~~

- ~~– parere Commissioni VAS n. 190 del 12.11.2019 (Terzo Piano degli Interventi approvato con DCC n. 63 del 23.12.2019);~~
- ~~– parere Commissioni VAS n. 33 del 15.02.2022 (Quarto Piano degli Interventi approvato con DCC n. __ del __. __.2022);~~

- a. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Osmoderma eremita*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *chondrosdoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistellus kuhlii*, *Pipistellus pipistellus*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;
- b. di impegnare sistemi di illuminazione, conformi alle normative di settore (in particolare LR 17 del 17.08.2019), in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componenti spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- c. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime di 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla careggiata;

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

- d. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sossano, il rispetto delle prescrizioni dettate dal parere Commissioni VAS n. 190 del 12.11.2019 per la Valutazione di Incidenza e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di Incidenza;
- e. sia realizzato lo stralcio dal quarto P.I. del Piano di Recupero di Monte Croce secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale con prot. n. 476928 del 20.10.2021 e n. 476928 del 20.10.2021

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

Le norme di piano risultano già integrate con le puntuali prescrizioni dettate nel **punto 6** del **Parere 33/2022**. Nella seguente tabella si dà riscontro di tale corrispondenza.

Prescrizione Parere VAS n. 3 del 15.02.2022	Piano proposta di approvazione
<i>6. Dovranno essere applicate le considerazioni e rispettate le prescrizioni così come di seguito evidenziate per le istanze puntualmente indicate:</i> <i>3.6 Ampliamento zona D3 n. 1 come da urbanizzazione consolidata dal PAT e PdL approvato (ATO 2)</i> <i>Dovrà essere rispettata la prescrizione particolare introdotta con la modifica dell'art. 26 delle NTO, ovvero che: "D3.1 n. 1 La porzione della zona D3 n. 1 indicata nelle tavole di piano è priva di capacità edificatoria ed è riservata ad area pertinenziale del complesso commerciale-direzionale esistente.</i>	<i>NTO art. 26</i> <i>D3.1 n. 1</i> <i>La porzione della zona D3 n. 1 indicata nelle tavole di piano è priva di capacità edificatoria ed è riservata ad area pertinenziale del complesso commerciale-direzionale esistente.</i> <i>Prescrizioni Genio Civile (pratica Genio Civile n.P45/2021int, prot. n. 0493874 del 27.10.2021): andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.6 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.</i> <i>Prescrizioni Parere Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (prot. 8941 del 26.8.2021): per l'intervento dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati esecutivi dei singoli progetti e tutta la documentazione completa necessaria per la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa agli stessi.</i>

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

2.1 Ambito di atterraggio credito edilizio n. 5 (ATO 3) <i>Si precisa che, secondo quanto evidenziato nel RAP, la zona rimarrà agricola e che la stessa sarà destinata alla sola realizzazione della quota prevista dal credito edilizio e pari a 700 mc, in adiacenza e in continuità con il nucleo edilizio esistente</i>	<i>NTO art. 30 ZONA "E" - AGRCIOLA – DISPOSIZIONI GENERALI</i> <i>comma 6 AMBITI DI ATTERRAGGIO DEI CREDITI EDILIZI</i> 6.2 Negli ambiti agricoli indicati nelle planimetrie di Piano gli interventi di nuova costruzione residenziale nel rispetto della tipologia insediativa prevista per la zona agricola, derivano unicamente dal trasferimento di eventuali crediti edilizi riconosciuti dal PI, e annotati nell'apposito registro, generati da operazioni riqualificazione ambientale e riordino della zona agricola secondo le linee guida indicate dal PAT. La massima volumetria trasferibile in ciascun ambito risulta la seguente: - <i>[omissis]</i> - <i>ambito n. 5, via San Teobaldo 700mc</i> <i>Prescrizioni Genio Civile: andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.11 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza</i> <i>Parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: vista la scarsa profondità di falda (0-2 m dal p.c.) si sconsiglia tale costruzione. A tal proposito, il Consorzio rimane in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità presente e futura nei riguardi di danni a terzi e all'opera demaniale nonché alle proprietà private interessate, assumendo alla Ditta ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente ad eventuali danni derivanti da dissesti, esondazioni, allagamenti e/o infiltrazioni (anche di eventuali strutture sotterranee), conseguenti ad eventi piovosi di qualsiasi entità recapitati nella zona e nei corsi d'acqua interessati dalle opere oggetto della presente</i> - <i>[omissis]</i>
---	--

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

<i>2.2 Ambito di atterraggio credito edilizio n. 6 (ATO 3)</i> <i>Dovrà essere rispettata l'introdotta prescrizione puntuale per l'ambito n. 6 di cui al comma 6.1 dell'art. 30 delle NTO</i>	<i>NTO art. 30 ZONA "E" - AGRCIOLA – DISPOSIZIONI GENERALI</i> <i>comma 6 AMBITI DI ATTERRAGGIO DEI CREDITI EILIZI</i> 6.3 Negli ambiti agricoli indicati nelle planimetrie di Piano gli interventi di nuova costruzione residenziale nel rispetto della tipologia insediativa prevista per la zona agricola, derivano unicamente dal trasferimento di eventuali crediti edilizi riconosciuti dal PI, e annotati nell'apposito registro, generati da operazioni riqualificazione ambientale e riordino della zona agricola secondo le linee guida indicate dal PAT. La massima volumetria trasferibile in ciascun ambito risulta la seguente: - <i>[omissis]</i> - <i>ambito n. 6, via Anesolo 430 mc</i> <i>Prescrizioni puntuali per l'ambito n. 6: il volume derivante dal credito edilizio potrà essere realizzato in aderenza all'edificio già autorizzato e avere altezza massima non superiore a quella degli edifici già autorizzati, non potrà configurarsi come corpo edilizio separato</i> <i>Prescrizioni Genio Civile⁴: andrà redatto uno studio di compatibilità idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato e accettato dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Quarto Piano degli Interventi – scheda VCI_3.12 (adottato con DCC n. 30 del 6.8.2021). Non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza</i> - <i>[omissis]</i>
---	--

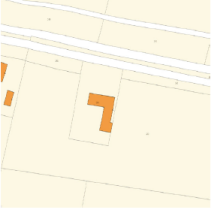
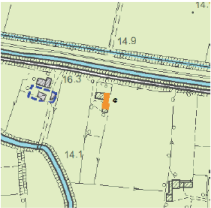
⁴ Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n.P45/2021int) prot. n. 0493874 del 27.10.2021

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

3.19 Edificio non più funzionale n. 6 via Lione (ATO 4)

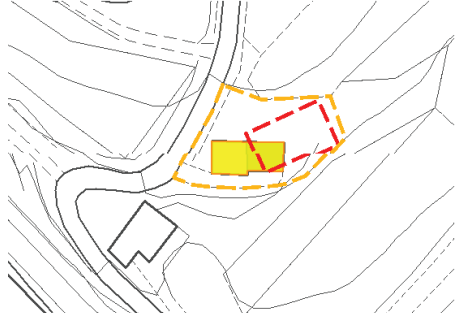
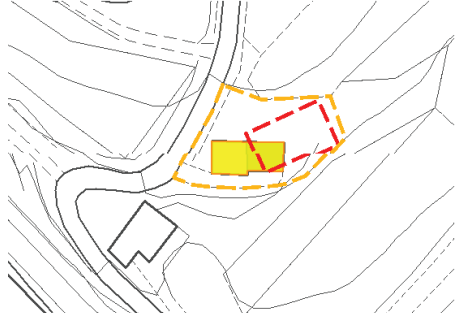
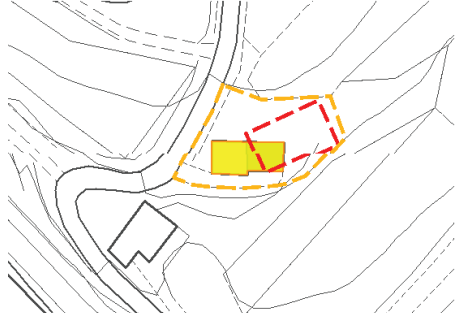
Si ricorda e prescrive che, secondo quanto evidenziato nel RAP esaminato, la modifica non dovrà comportare consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017, anche in considerazione della localizzazione e del fatto che riguarda puntualmente l'edificio esistente

Elaborato 4.1 EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO
Scheda n. 6

EDIFICIO: 6	Località: via Lione	Aggiornamento: Quarto Piano Interventi 2021
Estratto Ortofoto	Estratto Catasto	Foto
		
Parametri edificio esistente:		
Volume	899 mc	
Superficie Coperta	171,54 mq	
S.L.P.	mq	
Altezza	m	
Destinazione d'uso	Annesso agricolo	
Estratto PI		
		
Schema		
		
Estremità catastali:		
Fg	20	
Mapp.	164	
Epoca rilascio primo titolo abilitativo		
☒ prima del 18.09.1978 (L.r. 58/78) ☐ dopo il 18.09.1978 e prima del 23.03.1985 (L.r. 24/85) ☐ dopo il 23.03.1985 e prima del 22.10.2004 (L.r. 11/04) ☐ dopo il 22.10.2004		
Titoli abilitativi:		
Localizzazione		
☐ zona residenziale di completamento ☐ edificazione diffusa ☒ zona agricola ☐ zona agricola con vincolo paesaggistico o di tutela		
INTERVENTI SUL VOLUME ESISTENTE		
☐ ristrutturazione edilizia totale ☒ sostituzione edilizia ☐ ricomposizione volume entro sedime assegnato		
Percentuale volume cambio d'uso: %		
Volume cambio d'uso compreso eventuale ampliamento: 800 mc		
NOTE PARTICOLARI		
Prescrizioni:		
Note:		
Attestazione di non funzionalità a firma di: Dr. Alessandro Barbiero		

(la scheda riconosce l'edificio esistente come edificio non più funzionale e ne ammette la riconversione. L'intervento previsto è quello della sostituzione edilizia per una massimo di 800 mc comprese previste dalle norme del PAT)

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni – Quarto PI

3.20 Edificio non più funzionale n. 7 via Monte della Croce (ATO 4) Secondo quanto previsto nel RAP esaminato, la modifica introdotta non dovrà comportare consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 e dovrà essere ricompresa all'interno dell' "Area di urbanizzazione consolidata" di cui alla "Tav. 4 – Carta della trasformabilità" del PAT, così come indicato nella documentazione esaminata	<i>NTO art. 30 ZONA "E" - AGRICOLA – DISPOSIZIONI GENERALI comma 7 AMBITI DI RIORIDINO IN ZONA AGRICOLA</i> 7.1 Negli ambiti di riordino in zona agricola indicati nelle planimetrie di Piano gli interventi puntuali sono ammessi nel rispetto della disciplina di zona e delle direttive e prescrizione contenute nella seguente tabella <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1111 405 1603 730"> AMBITO DI RIODINO N. 1 È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi residenziali legittimi esistenti entro la sagoma indicata  Demolizione  Ambito di ricomposizione dei volumi </td><td data-bbox="1603 405 2101 730">  </td></tr> </table> (Si conferma che la documentazione esaminata in sede di istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS corrisponde a quanto riportato nelle NTO all'art. 30 approvato.)	AMBITO DI RIODINO N. 1 È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi residenziali legittimi esistenti entro la sagoma indicata  Demolizione  Ambito di ricomposizione dei volumi	
AMBITO DI RIODINO N. 1 È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi residenziali legittimi esistenti entro la sagoma indicata  Demolizione  Ambito di ricomposizione dei volumi			

In recepimento del **punto 7** del parere VAS n. 33 del 15.02.2022 si provvede ad integrare l'ultimo paragrafo del punto a) dell'art. 29 Art. 29 COMMA 1 punto a) "Indicazioni particolari per l'area di riordino ambientale "Monte della Croce"

Il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica del "Monte della Croce", dovrà essere sottoposto in fase di attuazione a verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto eventualmente e puntualmente previsto dall'art. 2 della LR 29/2019) e dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le alternative e le eventuali azioni di mitigazione proposte. Tale valutazione dovrà essere trasmessa al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto per conoscenza.

Per quanto riguarda i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS si da atto che sono pervenuti due pareri:

- ARAPV (prot. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n. 412049 del 20/09/2021) che esprime parere favorevole
- VIACQUA (prot. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n. 503084 del 02/11/2021) che non fornisce prescrizioni per la variante al Piano degli Interventi limitandosi a ricordare il rispetto della normativa vigente nella successiva progettazione degli interventi.